

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2391 DEL 30/12/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA U.L.SS. N. 8 "BERICA" E L'AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO - DI CRISTINA-BENFRATELLI - A.R.N.A.S. " DI PALERMO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA IN CHIRURGIA PEDIATRICA. DURATA FINO AL 31/12/2026 CON DECORRENZA DALLA DATA DI ULTIMA SOTTOSCRIZIONE.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 2431/25

Il Direttore della U.O.C. “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce che:

L’Azienda Ospedaliera Civico – Di Cristina-Benfratelli di Palermo – Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione “A.R.N.A.S.” con sede legale, in Piazza Nicola Leotta n. 4, CF e P.IVA 05841770828, con nota agli atti, ha manifestato alla scrivente Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” la necessità di stipulare una convenzione per attività di consulenza in materia di chirurgia pediatrica, al fine di avvalersi della collaborazione del dr. Fabio Salvatore Chiarenza, Direttore dell’U.O.C. Chirurgia Pediatrica della scrivente Azienda U.L.SS., quale esperto qualificato per l’affiancamento al personale medico del P.O. Di Cristina-Benfratelli di Palermo nell’esecuzione di interventi di chirurgia maggiore toracica, addominale e urologica.

Sulla richiesta è stato acquisito il parere favorevole della Direzione Sanitaria, nonché del Direttore dell’U.O.C. Chirurgia Pediatrica di Vicenza.

Si rappresenta al riguardo come, per l’attività di consulenza oggetto della presente delibera, si stimano 5/8 accessi all’anno della durata di circa n. 6 ore ciascuno e che la stessa rientra fra quelle disciplinate dall’art. 91 co. 2 lett. a) del C.C.N.L. dell’Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall’art. 34 - Attività di Consulenza e di Consulto - del vigente Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 304 del 2 marzo 2023, che disciplina l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Come indicato dall’allegato A) della D.G.R.V. n. 866 del 13/07/2015 e come previsto nel testo dell’accordo, per l’attività di consulenza in argomento l’Azienda Ospedaliera corrisponderà all’Azienda U.L.SS. n. 8 la tariffa oraria pari a € 113,76 oltre al rimborso delle spese di trasferta.

In ragione di quanto esposto, si propone di approvare la stipula della convenzione per attività di consulenza in Chirurgia Pediatrica tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda Ospedaliera Civico - Di Cristina-Benfratelli di Palermo, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e fino al 31/12/2026, alle condizioni e termini precise nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la convenzione per attività di consulenza in Chirurgia Pediatrica tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda Ospedaliera Civico – Di Cristina-Benfratelli di Palermo, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e fino al 31/12/2026, alle condizioni e termini precise nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che le somme da introitare, che si stimano pari a € 6.000,00 troveranno riferimento nel bilancio sanitario anni 2025- 2026 da contabilizzare nel conto di ricavo n. 5108000030 “*consulenze sanitarie verso ASL extra Regione*” secondo la seguente declinazione:

Anno 2025	€ 682,56
Anno 2026	€ 5.317,44

3. di dare atto che i compensi da corrispondere ai Dirigenti Medici per lo svolgimento dell’attività di cui al punto 1, al netto degli oneri di legge e dell’utile aziendale, si stimano pari a circa € 4.800,00;
4. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto conseguenziale inherente la convenzione per attività di consulenza e l’U.O.C. Gestione Risorse Umane per l’inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati;
5. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA

IN CHIRURGIA PEDIATRICA

TRA

I'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",
con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita
IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia Simio-
nato

E

**L ' "Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione Civico-Di Cristina-
Benfratelli"** (di seguito denominata "A.R.N.A.S. "), con sede e domicilio fiscale in
Piazza Nicola Leotta n. 4, codice fiscale e partita IVA 05841770828 - nella persona
del Direttore Generale, Dott. Walter Messina

PREMESSO CHE

- l'A.R.N.A.S. ha chiesto, con nota agli atti, di stipulare con l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" una convenzione per attività di consulenza in materia di Chirurgia Pediatrica, al fine di potenziare l'applicazione di tecniche chirurgiche minim invasive attraverso l'affiancamento del proprio personale medico con Dirigenti Medici esperti nell'esecuzione di interventi di chirurgia maggiore toracica, addominale e urologica;
- in particolare, l'A.R.N.A.S. ha individuato espressamente il dr. Fabio Salvatore Chiarenza quale esperto qualificato per l'affiancamento del personale medico del P.O. Di Cristina nell'esecuzione di interventi di chirurgia maggiore toracica e addominale;
- l'art. 5 del D. M. 31/07/1997 riserva ai dirigenti medici a rapporto esclusivo l'attività di consulenza resa per conto dell'Azienda in servizi sanitari di altra

Azienda, Istituzione e Ente o presso Istituzioni pubbliche non sanitarie o

Istituzioni Socio – Sanitarie senza scopo di lucro;

- l'art. 91 comma 2 del C.C.N.L. 23/01/2024 dell'Area Sanità definisce l'attività di consulenza richiesta all'Azienda da soggetti terzi, una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le tipologie di attività libero professionali di cui all'art. 89 da esercitarsi fuori dell'impegno di servizio, mediante apposita convenzione di consulenza a pagamento;
- l'U.L.SS. n. 8 ha provveduto con deliberazione n. 304 del 2/03/2023 ad approvare il Regolamento per la disciplina della Attività Libero-Professionale e considera lo svolgimento dell'attività richiesta, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte, non in contrasto e concorrenza o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali e che tale attività non comporta per U.L.SS. n. 8 oneri aggiuntivi, ivi compresa la copertura di rischio professionale per le attività svolte presso la sede dell'A.R.N.A.S.;
- l'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno dette attività a favore dell'A.R.N.A.S., a fronte di specifici compensi, al di fuori dell'orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1- Oggetto

L'U.L.SS. n. 8 si rende disponibile ad assicurare, per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali, a favore dell'A.R.N.A.S. prestazioni di consulenza specialistica in Chirurgia Pediatrica da parte del dr. Fabio Salvatore Chiarenza.

L'attività di consulenza erogata in attuazione del presente accordo consiste

nell'effettuare attività chirurgica di particolare complessità oltre che attività dimostrativa e formativa in favore dei Dirigenti Medici in forza all'U.O.C. di Chirurgia Pediatria del P.O. Di Cristina dell'A.R.N.A.S.

Articolo 2 - Obbligazioni dell'U.L.SS.

Le attività di cui all'art. 1 verranno svolte dal dr. Fabio Salvatore Chiarenza Direttore dell'U.O.C. di Chirurgia Pediatrica dell'U.L.SS. n. 8 in possesso di specifica competenza ed in servizio con rapporto di lavoro esclusivo, avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione

L'attività di consulenza di cui al precedente art. 1 prevede un numero minimo stimato di **5/8** accessi all'anno, della durata massima di 6 ore ciascuno e comunque subordinata alla complessità dell'intervento chirurgico per cui si richiede la consulenza.

L'attività erogata in attuazione del presente accordo costituisce, per il Consulente dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.

Ferma restando la responsabilità professionale individuale del Consulente, l'attività presso l'A.R.N.A.S. viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di Chirurgia Pediatrica di Vicenza in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale coinvolto.

Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

Articolo 4 - Aspetti economici

Per l'attività di consulenza effettuata, l'A.R.N.A.S. corrisponderà all' U.L.SS. n. 8 una tariffa/oraria pari a € 113,76 ad accesso, tempo di trasferta escluso, comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'A.R.N.A.S. e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.

L'A.R.N.A.S. è tenuta inoltre a rimborsare al Consulente le spese di trasferta (vitto, alloggio e trasporto) secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi

Al fine della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull'attività, il Direttore della UOC di Chirurgia Pediatrica dell'A.R.N.A.S. si impegna ad inviare alla Direzione Amministrativa di Ospedale dell'U.L.SS. n. 8, con cadenza trimestrale, il riepilogo degli accessi effettuati, indicando la data, l'effettivo orario di presenza e la relativa valorizzazione economica.

L'U.L.S.S. n. 8, eseguite le opportune verifiche, trasmetterà il suddetto riepilogo delle prestazioni, validato, unitamente ai documenti giustificativi delle spese di trasferta, al Direttore della UOC di Chirurgia Pediatrica dell'A.R.N.A.S. e, per conoscenza, all'UOS Convenzioni della stessa.

L'UOC Affari Generali dell'A.R.N.A.S. emetterà il relativo ordine elettronico (NSO) a seguito del quale l'U.S.L.L. n. 8 provvederà all'emissione della corrispondente fattura elettronica.

Ai fini della fatturazione, il Codice Univoco dell'A.R.N.A.S. è #55CCB0# e l'indirizzo P.E.C. è sfm.ospedalecivico@pec.it

Articolo 6 - Modalità di pagamento

L'A.O. provvederà al pagamento entro 60 giorni dalla ricezione della fattura mediante bonifico bancario da accreditare sul c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A,

codice IBAN: IT/24/F/02008/11820/000003495321.

L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuto incasso accrediterà i compensi spettanti al proprio personale secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Ove l'attività fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall' U.L.SS. n. 8.

Articolo 7 – Responsabilità e copertura assicurativa

L'A.R.N.A.S. garantisce al Dirigente Medico dr. Fabio Salvatore Chiarenza la copertura assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi. Resta a carico del singolo professionista la copertura assicurativa per dolo e colpa grave. Trattandosi di attività svolta fuori orario di servizio, le Aziende non si assumono alcuna responsabilità in relazione agli infortuni, compresi quelli in itinere, malattie e malattie professionali, eventualmente occorsi ai suddetti professionisti che svolgono l'attività di cui al presente accordo.

Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.

Articolo 8 – Salute e sicurezza sul lavoro

Ai fini della tutela della salute e sicurezza del lavoro, i professionisti dell'U.L.SS. n. 8 sono considerati lavoratori dell'A.R.N.A.S.

In applicazione dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., i professionisti, prima dell'avvio dell'attività presso le strutture dell'A.R.N.A.S., riceveranno dall'A.R.N.A.S. dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui devono operare, sulle misure di prevenzione e protezione e le procedure di

emergenza adottate in relazione alla propria attività.

In relazione alle attività svolte durante il periodo di convenzione verrà effettuata dall'A.R.N.A.S. una Valutazione del Rischio che verrà comunicato al Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Promozione della Salute dei Lavoratori per gli eventuali aspetti di competenza.

I professionisti, a loro volta, devono prendersi cura oltre che della propria salute e sicurezza anche di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, se si tratta di attività della cui esecuzione sono corresponsabili.

Per quanto riguarda, nello specifico, i rischi correlati alla pandemia da SARS-CoV-2 i professionisti dell'U.L.SS. n. 8 devono seguire tutte le indicazioni e le misure previste per il controllo del rischio in vigore al momento dell'accesso alle strutture dell'A.R.N.A.S.

Art. 9 – Norme di radioprotezione

L'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti ed i lavoratori non sono soggetti a rischio radiazioni ionizzanti in relazione al D. Lgs. n. 101/2020.

Qualora l'attività, oggetto della presente convenzione, preveda l'impiego o rischio da radiazioni ionizzanti i Datori di Lavoro provvedono, preventivamente all'inizio delle attività, ad accordo e convenzione integrativa alla presente al fine di ottemperare alla corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dalle normative vigenti in materia e ai sensi del D. Lgs. n. 101/2020.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali.

Le parti convengono che A.R.N.A.S., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione dei medici dell'U.L.SS. n. 8, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati

con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). Gli specialisti dell'U.L.SS. n. 8 sono, pertanto, nominati “autorizzati al trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2 quaterdecies del Codice Privacy adeguato con il D. Lgs. 10.08.2018 n. 101, dal Designato al trattamento dell’A.R.N.A.S. al primo contatto con gli stessi, per lo svolgimento delle attività trattamentali analogiche e digitali. Gli specialisti devono attenersi alle policy aziendali in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di segreto professionale. Restano in capo al Titolare del Trattamento, A.R.N.A.S., gli obblighi di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o nell’ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità dell’accordo e che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 11 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente contratto.

In caso contrario per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto si individua quale foro competente il Foro di Vicenza.

Articolo 12 - Durata e diritto di recesso

Il presente accordo ha validità fino al 31/12/2026 con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi scritti fra le Parti.

Le Parti si riservano comunque la facoltà di recesso, anche unilaterale, prima della scadenza del presente accordo, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi mezzo posta certificata PEC.

Articolo 13 - Registrazione e imposta di bollo

Il presente contratto:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'A.R.N.A.S., ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642; in particolare l'imposta di bollo è assolta in maniera digitale.

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 14 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Vicenza,

per l'A.R.N.A.S. – P.O.

per l'Azienda

“Civico-Di Cristina-Benfratelli”

U.L.SS. n. 8 “Berica”

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Walter Messina)

(Patrizia Simionato)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del

Codice Civile l'art. 7 “*Responsabilità e copertura assicurativa*”.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____,

per l'A.R.N.A.S. – P.O.

per l'Azienda

“Civico-Di Cristina-Benfratelli”

U.L.SS. n. 8 “Berica”

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Walter Messina)

(Patrizia Simionato)